Nomina del RLS

Il quesito riguarda i criteri e le modalità per la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Questi i termini telegrafici con cui è stato formulato il quesito: *Proposta nomina RLS da parte del DS della moglie. Proposta accettabile ai termini di legge?*

Si risponde facendo appello all'art. 47 del Decreto Legislativo n.81 del 19 aprile 2008, che si occupa della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Vi è precisato che il R.L.S. in tutte le aziende viene *eletto o designato*. In particolare, nelle aziende con più di 15 lavoratori (fra le quali rientra la scuola cui si riferisce il quesito), il R.L.S. è *eletto o designato* dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di tali rappresentanze, è *eletto* direttamente dai lavoratori dell'azienda.

Se ne deve trarre una prima conclusione: secondo le disposizioni citate, l'iter formale non prevede che l'elezione o la designazione del R.L.S. sia preceduta formalmente da alcuna proposta.

Pertanto, la domanda avanzata dall'autore del quesito potrebbe ben ritenersi soddisfatta con una risposta del tutto negativa: né il Dirigente scolastico, né i dipendenti della scuola hanno il diritto formale di avanzare proposte per l'elezione o la designazione del R.L.S.

Si ritiene, però, che il quesito involga non tanto l'aspetto formale del procedimento previsto per la designazione o l'elezione del R.L.S. quanto l'iter che, di fatto, la scuola dovrà seguire per designare o per eleggere, il R.L.S. Si ipotizza, cioè, che con la sua domanda, l'autore del quesito desideri sapere se in una scuola si possa designare, o eleggere, come R.L.S., la moglie del Dirigente, indipendentemente dal fatto che ad avanzarne la proposta concreta sia stato lo stesso Dirigente oppure uno dei dipendenti scolastici.

Tradotto in termini ancor più chiari, si ritiene che lo scopo del quesito sia quello di chiarire se la funzione di R.L.S. sia compatibile con quella di coniuge del Dirigente scolastico della stessa istituzione.

Al riguardo, si trascrivono le proposizioni che compongono l'ultimo comma dell'art. 50 del citato Decreto Legislativo n. 81/2008: *L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.*

Non si riscontrano nelle norme vigenti in materia di sicurezza nell'ambiente scolastico altre tipologie di incompatibilità per colui che svolga la funzione di R.L.S.

Orbene, tenuto conto di quanto dispone il 4° comma dell'art. 47 del Decreto Legislativo del 2008, precedentemente citato, si potrà asserire che nulla impedirà alla maggioranza dei dipendenti scolastici di eleggere, o designare, quale R.L.S., la moglie del Dirigente, sempre che costei faccia parte delle rappresentanze sindacali della scuola e non sia stata individuata come addetto al servizio di prevenzione e protezione.

A questa conclusione può essere aggiunto un corollario.

Appare del tutto evidente che il quesito abbia voluto evidenziare il disagio che potrebbe avvertire il dipendente scolastico - il quale legittimamente può dubitare che i suoi diritti alla sicurezza nell'ambiente scolastico siano adeguatamente tutelati – nel caso in cui la delicatissima funzione di R.L.S. venisse affidata alla moglie del Dirigente scolastico, per l'evidente ragione che lo stesso Dirigente ed il R.L.S. occupano due poli opposti d'una relazione professionale.

Basterebbe esaminare l'art. 50 del più volte citato Decreto Legislativo n. 81 del 2008 per spiegare tale disagio: quell'articolo elenca la lunghissima serie di attribuzioni che compongono la gamma di relazioni che vedono il Dirigente scolastico (o il suo delegato alla funzione di Responsabile del servizio di protezione e prevenzione) quale soggetto sul quale grava l'obbligo di vigilare sull'operato del R.L.S.

Forse non sarebbe del tutto sereno quel dipendente se apprendesse che i suddetti obblighi di vigilanza in materia di sicurezza di protezione e prevenzione, che sono alla base delle sopra citate attribuzioni del R.L.S. sono stati affidati alla moglie del DS.

Si affievolirebbe ulteriormente il coefficiente di serenità dell'ipotizzato dipendente scolastico, se sapesse che la lettera o) del 1° comma del citato art. 50 dà facoltà al R.L.S. di *fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi, adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.*

Si può immaginare quanta determinazione il R.L.S. potrebbe avere nel caso in cui dovesse fare ricorso contro la presunta inefficienza del marito.

Né l'art. 73 del vigente CCNL sulla scuola, dedicato al R.L.S., attenua il sopra cennato disagio.

Se queste considerazioni sono credibili, bisognerebbe spiegarsi la ragione per la quale il legislatore non abbia previsto espressamente una situazione di incompatibilità fra le funzioni di R.L.S. e lo status di moglie del Dirigente scolastico.

Si può osservare, a tal proposito, che la legge non ha mai negato il diritto di elettorato passivo alle persone definite dai mass-media come porno-star; non lo ha fatto perchè verosimilmente il legislatore non ha voluto violare il principio dell'uguaglianza dei cittadini ed ha ritenuto che ben possano entrare in Parlamento anche quelli ritenuti moralmente censurabili, quando riscuotano il consenso elettorale richiesto, perché la volontà del popolo è sovrana.

Allo stesso modo, la legge delegata n. 81 del 2008 non ha ritenuto di limitare il diritto dei dipendenti scolastici di eleggere alla funzione di R.L.S,. anche le mogli dei Dirigenti scolastici, perché la libertà di scelta è sovrana.

Qui jure suo utitur, nemini facit injuriam: chi esercita un suo diritto (elettorale) non offende nessuno. Se la maggioranza dei dipendenti scolastici vuol far tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro dalla moglie del Dirigente, è padrona di farlo.

Buon pro le faccia!